



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

approvato con delibera di C.C. n. 19 del 28.04.2009
modificato con delibera di C.C. n. 16 del 01.03.2012
modificato con delibera di C.C. n. 39 del 29.09.2017
modificato con delibera di C.C. n. 4 del 22.03.2018

REGOLAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico degli alunni che abitano nel territorio comunale e che frequentano le scuole statali dell'infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo Statale di Casale sul Sile.

E' istituito come intervento volto ad agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico degli alunni, salvaguardando il principio del diritto allo studio.

Il servizio di trasporto è assicurato dal Comune di Casale sul Sile, tenendo conto dei seguenti punti:

- conformità alla normativa vigente in materia;
- programmazione e individuazione delle fermate con riferimento all'estensione territoriale e alla dislocazione dei plessi scolastici e alla sicurezza delle stesse;
- distribuzione secondo criteri di omogeneità, onde evitare disparità di trattamento;
- economicità, efficacia e efficienza;
- valutazione delle singole posizioni soggettive.

Art. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato a favore degli alunni residenti nel Comune di Casale sul Sile, che a causa della distanza abitazione-scuola, hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica più vicina alla loro abitazione.

Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni dimoranti sul territorio comunale a distanza, misurata lungo la più breve via di percorrenza, non inferiore a :

- 500 m dalle scuole dell'infanzia,
- 800 m dalla scuola primaria,
- 1 km dalla scuola secondaria di primo grado.

Nel limite dei posti disponibili nell'anno scolastico

- Sarà data precedenza agli alunni che risiedono alla distanza superiore dalla scuola.
- Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che risiedono a distanze inferiori compatibilmente con la disponibilità di posti nei mezzi , purché ciò non comporti modifiche e/o ritardi negli orari e nei percorsi prestabiliti;

Sarà facoltà del Comune accettare richieste di utenti non residenti che comunque avranno priorità inferiore rispetto ai residenti . La fermata è comunque individuata nel territorio comunale di Casale sul Sile.

Il Servizio di trasporto è previsto anche per gli studenti diversamente abili come trasporto individuale “ad personam” con assistenza personale, su richiesta motivata documentante l'handicap e certificazione della competente USL.

Art. 3 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico.

Il servizio viene normalmente sospeso durante le chiusure per festività, in caso di elezioni o per altre sospensioni delle attività didattiche.

Il servizio non e' garantito per cause di forza maggiore, avverse condizioni meteorologiche, danni non prevedibili ai mezzi utilizzati, sciopero del personale addetto al trasporto, ecc.).

Il Comune non assicura il servizio di trasporto nei casi in cui non possono essere garantite l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni da parte del personale delle Istituzioni scolastiche.

L'Istituzione scolastica o il Comune si impegnano, in questi casi, ad avvertire le famiglie nei modi e nei tempi possibili.

Nessun rimborso e' dovuto dal Comune agli utenti nei casi suddetti.

Art. 4 – PIANO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico viene di norma organizzato in riferimento alla scuola territorialmente più vicina.

L'Amministrazione Comunale predispone il piano di trasporto scolastico .

Il piano viene elaborato dagli uffici competenti con la collaborazione della ditta erogatrice del servizio, sulla base del percorso stabilito, tenendo conto:

- dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, trasmesso dalle Autorità Scolastiche;
- delle distanze dalle abitazioni alla scuola, dei tempi di percorrenza dei singoli itinerari, evitando per quanto possibile che la distanza tra la fermata e l'abitazione superi i 500 mt. e che la stessa sia collocata sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia dello scuolabus;
- dei percorsi lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Non potranno essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti, del personale e dei mezzi di trasporto;

Le fermate sono individuate dall'Amministrazione Comunale e non sono modificabili se non per i seguenti motivi, a insindacabile giudizio dell'Ente:

- mancanza di utenti presso la fermata stabilita, ovvero il numero dei bambini per ogni fermata dovrà essere non inferiore a tre, salvo casi particolari di abitazioni esterne ai nuclei abitati che comunque saranno valutati caso per caso dall'Amministrazione Comunale,
- distanza minima fra loro inferiore a 500 m, salvo casi particolari debitamente documentati e valutati caso per caso dall'Amministrazione Comunale,
- per sopravvenuta mancanza di condizioni di sicurezza della fermata;
- eccessiva frammentazione dei percorsi, per non determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, e garantire il rispetto degli orari scolastici.
- per esigenze straordinarie potranno essere modificate anche in corso d'anno :

I percorsi saranno programmati secondo criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle situazioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti.

Il prelievo e la discesa dei bambini potrà avvenire unicamente nelle fermate autorizzate dall'amministrazione comunale ed in particolare per ogni alunno nella fermata dichiarata all'atto dell'iscrizione,

Le fermate saranno localizzate lungo gli itinerari con appositi cartelli o segnali recanti la dicitura "fermata scuolabus", tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio e degli utenti, e non saranno permesse soste diverse o ulteriori.

Il Comandante della Polizia Municipale certificherà l'idoneità del percorso e la sicurezza delle fermate.

Il piano potrà essere modificato a inizio anno scolastico e anche in corso d'anno nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1) del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza, qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario, promuovendo e concludendo accordi con l'utenza interessata.

Non potranno, in nessun caso, essere attivati percorsi di andata e ritorno per un numero di bambini residenti in zone periferiche del Comune inferiore a tre, salvo casi particolari che saranno valutati dall'Ente

Percorsi e fermate saranno collocati all'interno del territorio comunale, eventuali sconfinamenti saranno possibili per esigenze di sicurezza stradale e di viabilità.

Art. 5 – ACCOMPAGNAMENTO E SICUREZZA

Il servizio di accompagnamento negli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini della scuola dell'infanzia, è contemplato inoltre anche per il trasporto ad personam per gli studenti e alunni diversamente abili debitamente certificati, che ne abbiano fatto richiesta. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, rispetto, silenzio) e non siano causa di pericolo con il loro comportamento per se stessi o per gli altri bambini. Inoltre l'accompagnatore cura le operazioni di salita e discesa dei bambini.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere alla fermata dello scuolabus il proprio figlio all'orario stabilito.

Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno prelevati, accompagnati e riconsegnati dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale negli orari fissati all'inizio dell'anno scolastico e nei punti di fermata prestabiliti, che non potranno essere mutati, se non in circostanze eccezionali e previa accettazione di domanda scritta all'ufficio scolastico comunale.

Le famiglie dei minori ammessi a fruire del servizio di trasporto si impegnano a garantire il rispetto dei criteri organizzativi fissati dal Comune (orari, localizzazione fermata di salita e di discesa) ed a garantire la presenza PER I BIMBI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE di una o più persone maggiorenni autorizzate per accogliere al ritorno il minore non appena disceso dallo scuolabus, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di mancata accoglienza e di assenza degli adulti autorizzati.

La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che se ne assume tutte le responsabilità e che non può essere attribuita all'autista o all'accompagnatore.

PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ETA' INFERIORE AGLI ANNI 14 ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 bis del Decreto Legge n. 148 del 16.10.2017 convertito in Legge nr. 172 del 4 dicembre 2017, i Genitori possono certificare tramite apposita dichiarazione/liberatoria da presentare al Comune al momento dell'iscrizione, che il figlio/a è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabili del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata, sollevando in tal modo dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata l'Amministrazione Comunale di Casale sul Sile e la ditta incaricata del servizio di trasporto scolastico. Tale possibilità è esclusa per i bambini delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria stante la collocazione delle sedi scolastiche su strade principali e intensamente trafficate .

Art. 6 – RESPONSABILITÀ DELLE FAMIGLIE

I genitori, o le persone legittimate, anche temporaneamente, ad agire nell'interesse del minore, hanno l'obbligo di condurre e riprendere i minori presso le fermate programmate agli orari stabiliti; per i bambini della Scuola dell'Infanzia, della scuola primaria e per quelli della secondaria per i quali non sia stata presentata la liberatoria di cui al precedente art. 5 si impegnano inoltre a garantire, in caso di loro impossibilità, la presenza di un adulto incaricato.

Eventuali variazioni in ordine alle persone legittimate a condurre o a riprendere gli alunni alle fermate, potranno essere comunicate per iscritto nel corso dell'anno, con indicazione della motivazione.

La responsabilità della tutela del minore da casa alla fermata dello scuolabus e viceversa resta a carico dei genitori.

In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata dello scuolabus, l'alunno della Scuola dell'Infanzia, della primaria e della secondaria per il quale non sia stata presentata la liberatoria resterà sul mezzo ed al termine del percorso verrà condotto presso il Comando di Polizia Locale, al quale sarà affidato per la sorveglianza.

Qualsiasi comportamento dell'utenza difforme, rispetto alla normale routine quotidiana (prelevamento diretto dalla scuola, assenze per malattia superiori ad un giorno, ecc.), dovrà essere comunicato preventivamente dalle famiglie o dalle Istituzioni scolastiche al conducente o al competente Ufficio Comunale.

Il Comune declina ogni responsabilità per gli avvenimenti che possano occorrere in caso di mancata comunicazione.

Art. 7 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Gli alunni all'interno dei mezzi di trasporto dovranno osservare un corretto comportamento:

- occupare il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre;
- alzarsi solo ad automezzo fermo;
- non disturbare i compagni di viaggio e l'autista;
- usare un linguaggio conveniente;
- mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista e/o dall'accompagnatore.

Per chi si comporta in modo scorretto l'Amministrazione Comunale adotterà i seguenti provvedimenti, rendendo nota la situazione alle famiglie:

- richiamo verbale;
- avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;

- sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, senza rimborso della tariffa versata. Per reiterati comportamenti scorretti l'abbonamento può essere definitivamente sospeso.

Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo e/o a terzi, le famiglie saranno chiamate al pagamento dei danni arrecati nei modi previsti dalla legge.

Art. 8 – ADESIONE AL SERVIZIO

La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel presente regolamento e, più specificatamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di salita e di discesa dai mezzi ed al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

Chi intende usufruire del servizio dovrà compilare un'apposita richiesta di adesione da presentare all'Ufficio Scolastico del Comune, di norma, entro il mese di maggio, al fine di permettere in tal modo una corretta programmazione del servizio.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico.

La domanda si intende accolta salvo il motivato diniego, che deve essere comunicato al richiedente prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Le adesioni pervenute dopo il mese di maggio potranno essere eventualmente accolte purché non comportino modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate. In caso di richieste eccedenti rispetto al numero dei posti disponibili, si procederà a formulare una graduatoria, attribuendo punteggi direttamente proporzionali alla distanza e ai tempi di percorrenza tra la sede scolastica e l'abitazione del richiedente. Ovviamente avranno la precedenza gli utenti che avranno presentato la domanda entro il termine previsto del 30 maggio.

Agli utenti ammessi ad usufruire del servizio verrà rilasciato, dall'ufficio scolastico comunale nel corso del mese di settembre, un apposito tesserino di iscrizione che dovrà essere esibito su richiesta del conducente dello scuolabus o di personale comunale addetto al controllo al momento della salita sullo scuolabus.

Art. 9 – CRITERI DI AMMISSIONE

Le domande di iscrizione al servizio, presentate entro il termine previsto del 30 maggio, verranno ordinate secondo il criterio di distanza dalla scuola.

Le domande degli alunni non residenti saranno valutate in base alla data di presentazione nonché alla disponibilità di posti.

L'uso sporadico non è consentito, intendendosi come tale un utilizzo, non scadenzato, senza continuità, ovvero non programmato o programmabile..

Art. 10 – COSTO DEL SERVIZIO

Gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa determinata di anno in anno dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

La tariffa attualmente è così differenziata e potrà essere modificata a discrezione dell'organo deliberante sopra indicato:

- abbonamento annuale con versamento del dovuto in unica soluzione
- abbonamento annuale con versamento del dovuto in tre rate
- abbonamento mensile con versamento del dovuto entro il cinque dei mesi di fruizione del servizio
- dal secondo figlio in poi, iscritto al servizio, sarà previsto un abbattimento del costo che sarà determinato di volta in volta;

Il pagamento sarà da effettuare presso il tesoriere comunale, mentre la ricevuta dovrà essere consegnata all'Ufficio Scolastico del Comune, che provvederà a validare il tesserino solo a pagamento avvenuto.

Art. 11 – MANCATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un primo avviso scritto. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal sollecito, si procederà all'iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 46 del 26.2.1999 e ss.mm.ii.

Non si procederà ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a Euro 10,33, ai sensi dell'art. 12-bis del D.P.R. 602/1973. In ogni caso l'utente non in regola con il pagamento, non potrà continuare ad usufruire del

servizio; di questo sarà data notizia per iscritto allo stesso congiuntamente alla ditta che svolge il servizio, che sarà invitata a sospendere l'erogazione del medesimo con la decorrenza indicata nella nota trasmessa. Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale non accogliere per l'anno successivo le istanze degli utenti risultati morosi.

Art. 12 - PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento sarà reso pubblico **rendendolo disponibile** oltre che presso l'Ufficio Scolastico comunale, nella Segreteria dell'Istituto Comprensivo Statale di Casale sul Sile e anche sul sito internet del Comune.

Il rilascio di copia per gli interessati che ne facciano richiesta è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione, previsti nel regolamento d'accesso agli atti.

Art. 13 – RINUNCIA

La rinuncia al servizio dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Ufficio Scolastico del Comune, possibilmente prima dell'inizio del servizio medesimo. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa annuale o rata già versata qualora si sia utilizzato il servizio in parola sino al 15 di novembre (data di scadenza della prima rata) . Non sarà altresì concesso il rimborso qualora la richiesta venga fatta dopo il sollecito di pagamento, da parte dell'ufficio preposto, di quanto dovuto. Il rimborso della somma versata sarà eventualmente effettuato per trasferimento di residenza, per lunghe malattie debitamente certificate dal medico a causa delle quali non si è più utilizzato il servizio o per altre cause, debitamente documentate, che saranno valutate e ammesse ad insindacabile giudizio dell'Ente nonché per sospensione del servizio da parte del Comune;

La rinuncia al servizio dovrà essere sempre motivata e comunicata per iscritto all'Ufficio Scolastico del Comune prima dell'inizio del servizio stesso. In caso di rinuncia al trasporto scolastico in corso d'anno è previsto il rimborso della somma versata per il servizio non usufruito nei casi di trasferimento di residenza, per lunghe malattie debitamente certificate dal medico o per altre cause debitamente documentate, nonché per sospensione del servizio da parte del Comune. La rinuncia non motivata, non comporta il diritto al rimborso della tariffa annuale o rata già versata.

Non sarà altresì concesso il rimborso qualora la richiesta di rinuncia venga fatta dopo il sollecito di pagamento, da parte dell'ufficio preposto, di quanto dovuto.

Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE

L'effettiva applicazione del presente regolamento decorrerà, in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2009/2010 ed entrerà in vigore, in via definitiva, fatto salvo eventuali modifiche, a partire dall'anno scolastico 2010/2011.